

- DA NOTIFICARE
 DA PUBBLICARE

COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO
V - SETTORE

PRATICA EDILIZIA N.136/2017
Verbale N. 01 UT
ANNO 2017

Prot. n. 28617
Li. 26-11-2017

Raccomandata A/R

Sig.ra **Maura BRUGNOLI**
Via Francesco Catel n.25
00198 Roma (RM)

Ing. **Giovanni PACE**
Pec: giovanni.pace@ingpec.eu

IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Ai sensi dell'art. 37, del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 per l'esecuzione di interventi

- in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità di cui all'artt. 36-37, d.P.R. n. 380 del 2001;
- in assenza di denuncia di inizio attività di cui all'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001;
- in difformità della denuncia di inizio attività di cui all'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001;
- in difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001;

il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia

visto il verbale di accertamento di violazione edilizia, prot. n. _____ in data _____
notificato in data _____ ai signori sottoelencati :

- la domanda di accertamento di conformità spontaneamente presentata allo S.U.E per mezzo di S.C.I.A. in sanatoria assunta con prot. 25080 in data 12.10.2017 , da parte della signora sotto elencata:

BRUGNOLI MAURA nata a Roma il 27/07/1963 residente in Roma via Francesco Catel n.25 cap 00152 c.f. BRGMRA63L63H501D in qualità di proprietaria (fog. 29 part. 407 subb.1-2)

Dal quale risulta che : - sono stati eseguiti
 - sono in corso di esecuzione

I seguenti lavori indicati negli elaborati grafici e relazione tecnica:

"La porta del locale garage al piano terra risulta essere chiusa all'interno con una muratura in laterizio, mentre all'esterno risulta ancora a vista.

Allo stato attuale pertanto la difformità consiste nel cambio di destinazione d'uso di tale locale, adibito a deposito e non a garage come da progetto.

L'intervento ha riguardato solo l'interno del fabbricato e non modifica in alcun modo le superfici ed i volumi precedentemente autorizzati."

Sull'immobile ubicato in questo Comune in località Scandarello, riportato al Catasto Fabbricati al foglio 29 Mappale 407 sub 1 e 2

- in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
- in difformità della denuncia di inizio attività prot. n. Del(prat. Edilizia n.) ;
- in difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 rilasciata in data al numero

Visto che l'intervento:

- è effettuato su un immobile non soggetto ad alcun vincolo ed interno alla zona "A" del vigente P.R.G.;
- non consiste in restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c) d.P.R. n. 380 del 2001 ;
- consiste in modifiche interne su un immobile non vincolato ma interno alla zona "E1" del vigente P.R.G. sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Leg. 42/2006 Bellezze Panoramiche, constatato che l'intervento non altera i prospetti del fabbricato (conservando l'infisso preesistente) si ritiene non necessario il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, tramite la Soprintendenza dei Beni AA.CC. di Roma, quale Autorità competente alla tutela del vincolo;

Visto che l'interessato :

- ha presentato S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività postuma registrata al prot. n. 25080 in data 12/10/2017 richiedendo l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001

- nel corso dei lavori;

- A lavori ultimati ;

e che tale denuncia è divenuta efficace ;

- è stata oggetto di ingiunzione a non eseguire i lavori e pertanto rigettata nel merito con provvedimento prot. n. in data

- non ha presentato, nemmeno tardivamente, domanda di permesso di costruire in sanatoria né denuncia di inizio attività postuma né altra istanza di accertamento di conformità ;

effettuati gli opportuni accertamenti d'ufficio,

esaminato l'intervento abusivo anche sotto il profilo della qualificazione giuridica,

DETERMINA

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella misura di:

1	<input type="checkbox"/>	euro 1000,00 (mille)	<input type="checkbox"/>	Per aver presentato la domanda di inizio attività nel corso dei lavori, che sono risultati conformi alla disciplina urbanistica (ai sensi dei commi 4 e 5)
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	In quanto il doppio del valore di cui al successivo punto 3 risulta di importo inferiore alla misura minima (ai sensi del comma1)
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro 516,00 (quale misura minima)	<input checked="" type="checkbox"/>	Per aver presentato la SCIA, domanda di inizio attività, permesso di costruzione, o altro accertamento di conformità, dopo l'ultimazione dei lavori, che sono risultati conformi alla disciplina urbanistica (ai sensi del comma 4)
3	<input type="checkbox"/>	Euro	<input type="checkbox"/>	Pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi (ai sensi del comma 1), come da valutazione economica di cui alla nota prot. in data alla quale si rinvia <i>per relationem</i> e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, effettuata a cura : <input type="checkbox"/> dell'Agenzia del Territorio di <input type="checkbox"/> dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune

INGIUNGE

Ai responsabili dell'abuso, in solido tra di loro, come individuati in precedenza,
il pagamento della somma di euro 516,00 (euro cinquecento/16).

Considerato che lo stesso risulta essere stato già erogato, giusto versamento del 02/10/2017 n.VCYL 0120 sul conto corrente postale n. 14980023 intestato a Comune di Amatrice-Tesoreria causale: "Sanzioni Sanatorie", il pagamento conclude il procedimento e consente agli interessati di mantenere in essere le opere eseguite e sanzionate, sotto il solo profilo urbanistico ed edilizio. Sono fatti salvi i diritti e gli interventi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e patrimoniale, nonché eventuali competenze di altre autorità o altri soggetti diversi da questo Comune.

In attuazione dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione di Rieti.

(art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.



Il responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia
(ing. Romeo Amici)